

(N. 2738)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1952 (V. Stampato N. 2811)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1952

Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, i ricorsi ivi previsti sono proponibili davanti alle Commissioni amministrative, secondo le norme di cui al testo unico 9 maggio 1950, n. 203.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Tribunale competente è quello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio distrettuale che esegue gli accertamenti per le imposte straordinarie progressiva o proporzionale sul patrimonio.

Art. 2.

Le richieste di pagamento delle indennità di espropriazione in contanti, ai sensi del se-

condo comma dell'articolo 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e del primo comma dell'articolo 19 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, debbono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, per i terreni non ancora espropriati, dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di espropriazione.

Nei casi di richiesta di pagamento in contanti, l'ordinanza prevista dal secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è emessa esclusivamente sulla base dell'avviso della avvenuta liquidazione dell'indennità di espropriazione, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I pagamenti in contanti non possono superare la quota di indennità che resta al proprietario, dedotte le quote dell'indennità stessa spettanti a terzi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Lo stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 19, comma secondo, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere utilizzato anche per i pagamenti in contanti, di cui all'articolo 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 3.

È consentita nei confronti dei proprietari di terreni soggetti ad espropriazione, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, di cui ai titoli 1° e 2° del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, entro i limiti della quota proporzionale ai cespiti soggetti ad esproprio.

La sospensione dovrà essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza della rata d'imposta in riscossione, con domanda diretta all'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio che ha eseguito l'accertamento, ed ha effetto fino al giorno in cui sarà ordinato lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti alla indennità di espropriazione.

Le domande presentate fuori termine saranno considerate valide ai fini della sospensione della rata immediatamente successiva.

Il Tribunale competente a norma del precedente articolo 1 ordina la consegna all'esattore dei titoli corrispondenti alla quota di imposta, di cui è autorizzata la sospensione, a pagamento della stessa. I titoli sono computati al loro valore nominale e devono essere consegnati all'esattore con decorrenza degli interessi dal semestre successivo a quello in cui viene emessa l'ordinanza del Tribunale.

Art. 4.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui danno luogo le operazioni degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari dei registri immobiliari, che sono ridotti a metà.

I mandati diretti emessi a favore degli Enti e Sezioni di enti per la riforma fondiaria, operanti ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni sono esenti dal diritto di cui all'allegato F, titolo quinto, n. 4, della legge 17 luglio 1951, n. 575.

Per gli atti e contratti relativi alle opere eseguite in applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive integrazioni e modificazioni, rogati da notai, gli onorari sono ridotti a metà. I compensi dovuti ad ingegneri, agronomi, geometri ed altri tecnici incaricati dagli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di compiere lavori rientranti nella loro attività, possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.

I contratti che gli Enti e Sezioni di riforma stipulano per lo svolgimento delle proprie attività, possono essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un funzionario statale di grado non inferiore al IX all'uopo delegato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

In aggiunta all'anticipo del 20 per cento sull'assegnazione annua stabilita in favore di

ciascun Ente o Sezione speciale di riforma fondiaria a norma dell'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha la facoltà di concedere ulteriori anticipazioni fino al massimo complessivo del 50 per cento dell'assegnazione stessa, quando gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria debbano eseguire forniture o lavori particolarmente onerosi.

Art. 6.

Il prezzo di vendita dei terreni assegnati a lavoratori manuali della terra che, entro il 31 dicembre 1951, avevano acquistato i terreni medesimi con atto ammesso ai benefici della legge 24 febbraio 1938, n. 114, ma inefficace ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrato dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, può essere corrisposto mediante cessione agli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria dei titoli spettanti agli stessi lavoratori ai sensi del quinto comma dell'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ferme restando le vigenti disposizioni per quanto dovuto in relazione ad opere di miglioramento compiute dagli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria sui terreni assegnati.

I titoli, corrispondenti all'indennità di espropriazione stabilita per i terreni assegnati a norma del precedente comma, sono computati al valore nominale e debbono essere ceduti agli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, ai fini dell'applicazione del primo comma, in unica soluzione, prima che gli Enti e

Sezioni medesimi dispongano l'esazione delle annualità a carico degli assegnatari, a norma dell'articolo 24 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 7.

Qualora sui terreni espropriati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni, gravino iscrizioni ipotecarie dipendenti da mutui fondiari od agrari, il tribunale competente ai sensi del precedente articolo 1 dispone su richiesta degli istituti di credito fondiario od agrario creditori, il versamento, a favore di essi, dei titoli rappresentativi dell'indennità di espropriazione, perchè questi siano imputati a totale o parziale estinzione del debito siccome pagamento anticipato, osservate, in quanto applicabili, le modalità di cui all'articolo 8 del regolamento per l'esecuzione delle leggi del credito fondiario, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 8.

La presente legge si applica per i terreni espropriati, a termini sia della legge 12 maggio 1950, n. 230, che della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.